



In data 13 settembre 2023 la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, costituite ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CCNL Area Sanità triennio 2016-2018, a seguito di certificazione del Collegio Sindacale, sottoscrive l'accordo integrativo aziendale sull'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 comma 527 e 528 della Legge 30 dicembre 2018, n°145.

Per la Delegazione Trattante dell'Azienda:

Il Direttore Generale - Dr. Matteo Stocco _____

Il Direttore Amministrativo - Dott.ssa Daniela Bianchi _____

Il Direttore Sanitario - Dott. Nicola Orfeo _____

Il Direttore Socio Sanitario - Dr. Giorgio Cattaneo _____

Il Direttore del Dipartimento Amministrativo - Dr. Gaetano Genovesi _____

Il Direttore Medico di Presidio San Paolo - Dr.ssa Sabrina Passarella _____

Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane - Dr. Vincenzo Centola _____

Per le Organizzazioni Sindacali di Categoria

ANAAO ASSOMED - SOTTOSCRITTO ON LINE -

AAROI EMAC - SOTTOSCRITTO ON LINE -

CIMO - SOTTOSCRITTO ON LINE -

FP CGIL Medici e Dir. Sanitari - SOTTOSCRITTO ON LINE -

UIL FPL Dirigenza Medica e Sanitaria - SOTTOSCRITTO ON LINE -

CISL MEDICI - SOTTOSCRITTO ON LINE -

FASSID - SOTTOSCRITTO ON LINE -

FESMED _____

ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI _____



Preso atto che con D.G.R. n° XI/7778 del 16/01/2023 è stato approvato l'accordo tra la delegazione di parte pubblica della D.G. Welfare e le OO.SS. regionali della Dirigenza dell'Area Sanità, sottoscritto in data 19/12/2022, sui criteri per l'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 comma 527 e 528 della L. n°145 del 30/12/2018.

Vista la L. 30 dicembre 2018 n°145 e in particolare:

- l'art. 1, comma 526, che stabilisce: *“per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del S.S.N., dei certificati medici di infortunio e malattia e malattia professionale di cui all'art. 53 del D.P.R. n°1124/1965, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente al Fondo Sanitario Nazionale l'importo di 25 milioni di euro, mediante versamento dell'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione della spesa, da ripartire tra le regioni e le province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale. Per gli anni successivi al 2019 tale importo è maggiorato del tasso di inflazione del programmato dal Governo”*.
- l'art. 1 comma 527 stabilisce che *“quota parte dei trasferimenti dell'INAIL di cui al comma 526implementa, per il personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa”*.

Dato atto che Regione Lombardia, con decreto n° 6983 del 12/05/2023, ha riconosciuto alla ASST Santi Paolo e Carlo un importo economico pari ad € 353.136 esclusi oneri riflessi ed Irap, riferito agli anni 2019, 2020 e 2021 e calcolato sulla base delle certificazioni emesse.

Preso atto che tali risorse sono disposte a favore del personale della Dirigenza Medica avente diritto, vale a dire il personale che opera presso i Pronto Soccorso o che effettua la compilazione dei certificati in argomento.

Dato atto che il 24/12/2007 l'INAIL ha stipulato l'Accordo per la disciplina dei rapporti normativi ed economici per la redazione delle certificazioni rese a favore degli infortuni sul lavoro e tecnopatici presso le Strutture Sanitarie Pubbliche, con le rappresentanze sindacali di categoria, con il quale si riconosce il compenso pari ad €27.50 per la redazione di ciascun certificato di infortunio, compenso aumentato con circolare n°12 del 14/02/2008, di €5.00 per ogni certificazione trasmessa all'INAIL in via telematica.

Dato atto inoltre che il predetto importo è stato appostato nel fondo per la retribuzione di risultato anno 2022 come da indicazioni regionali.

Considerato inoltre che da una puntuale rilevazione è risultato che per il predetto periodo i Dirigenti Medici della ASST Santi Paolo e Carlo hanno emesso n°9102 certificati telematici INAIL e che di questi n°405 certificati sono stati emessi da Dirigenti Medici a rapporto non esclusivo e n°1613 da Dirigenti Medici con diverso rapporto contrattuale.



Evidenziato inoltre che:

- per i Medici a rapporto esclusivo, l'attività di certificazione in parola è riconducibile all'incarico svolto, cui è correlato il riconoscimento della retribuzione di risultato in conformità a quanto previsto dall'art. 93, del CCNL 19/12/2019, dell'Area Sanità;
- ai Medici con rapporto di lavoro non esclusivo, così come dettato dall'art. 15, comma 1, lett. c) del CCNL Area Sanità del 19/12/2019, non spetta la retribuzione di risultato;
- per i Medici con diverso rapporto contrattuale, è prevista solamente la retribuzione oraria relativa allo svolgimento delle attività oggetto del relativo contratto;

Le parti concordano

- Di riconoscere ad ogni Dirigente Medico a rapporto esclusivo, della ASST Santi Paolo e Carlo, compresi quelli cessati dal servizio, che nelle annualità 2019-2020-2021 ha effettivamente provveduto alla compilazione delle certificazioni di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n°1124 e s.m.i, durante il proprio orario di lavoro e nell'ambito dell'incarico svolto, €32.50 per certificato emesso, secondo i dati estratti da ARIA S.p.A. dal sistema per la gestione malattie professionali e infortuni (MAPI).
- Che la quota di avanzo pari ad €122.906 verrà erogata al personale che ha operato in Pronto Soccorso nelle annualità di riferimento, con eventuale conguaglio delle quote corrisposte come previsto dal punto precedente, con criteri che verranno definiti in successiva seduta di contrattazione integrativa.
- Che agli stessi non verrà richiesto alcun recupero orario in relazione ai tempi impiegati per l'effettuazione dell'attività di cui sopra.
- di riconoscere le quote ai singoli Dirigenti, con la prima mensilità utile successiva all'acquisizione della certificazione sui profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa, in applicazione all'art. 40-bis, comma 1 D.Lgs. 165/2001 così come modificato dall'art. 54, comma 3-sexies e dall'art. 55 del D.Lgs. 150/2009.